



COMUNE DI VILLARICCA ***Città Metropolitana di Napoli***

Fornitura di automezzi ed attrezzature occorrenti al servizio di raccolta differenziata, comprensiva di trasporto, montaggio e posizionamento tramite “Richiesta Di Offerta (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) – PROCEDURA APERTA

CIG : 8127205DB8

CUP: J89E19004120003

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura degli arredi di cui all’Art. 1 .

ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura di automezzi ed attrezzature per la raccolta differenziata, aventi le caratteristiche minime **PENA ESCLUSIONE** descritte negli Allegati “1, 2, 3, 4 e 5” al presente Capitolato tecnico e qui di seguito elencati:

- *N. 1 (uno) Autotelaio MTT 2200 allestito con pianale ribaltabile trilaterale;*
- *N. 1 (uno) Autotelaio MTT 2200 allestito con pianale fisso;*
- *N. 10 (dieci) Mini Isole Ecologiche;*
- *N. 20 (venti) Contenitori per le deiezioni canine;*
- *N. 600 (seicento) Bidoni da lt. 240.*

Tutti i prodotti forniti devono corrispondere ai prodotti offerti in sede di gara ed essere idonei all’uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.

L’importo dell’appalto ammonta ad € 81.540,00, oltre IVA, ed è finanziato con fondi della Città Metropolitana di Napoli.

ART. 2 - CARATTERISTICHE GENERALI.

Tutti gli automezzi e le attrezzature devono essere realizzate in materiali di prima qualità e a perfetta regola d’arte.

Per le parti soggette a consumo deve essere garantita la disponibilità di parti di ricambio per tutto il corso della produzione e per i 2 anni successivi alla fine della produzione oppure resi disponibili pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali. I materiali forniti devono essere costruiti in modo tale da permettere la sostituzione di ogni singolo pezzo.

Sui veicoli e sulle attrezzature, dovranno essere apposti adesivi riportanti la seguente dicitura:

“COMUNE DI VILLARICCA – CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI”

ART. 3 – LUOGHI DI CONSEGNA

La consegna dei mezzi dovrà avvenire presso l’isola ecologica di questo Comune, sita in Corso Italia snc.

Nel mentre tutti i contenitori dovranno essere posizionati a cura della ditta aggiudicataria con automezzo di proprietà della stessa, su tutto il territorio Comunale nei vari punti che saranno successivamente comunicati.

ART. 4 - MODALITA' DI CONSEGNA

Le consegne si intendono franco luogo destinatari.

Esse devono avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di fornitura o dall'affidamento.

Gli orari di consegna devono essere concordati con il Responsabile del Servizio Ambiente.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore, il quale deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tale attività.

La consegna deve essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia, sottoscritta dall'Amministrazione Contraente e riportante, di norma e salvo diverso accordo:

- l'indicazione dell'Amministrazione Contraente,
- il CIG,
- il CUP
- l'indicazione della sede di consegna,
- l'esatta indicazione degli articoli consegnati,
- le relative quantità,
- il numero e la data della Richiesta di fornitura,
- la data di consegna,
- l'assenza di vizi apparenti.

Una copia della distinta è trattenuta dalla S.A. La sottoscrizione della distinta non equivale ad accettazione incondizionata della merce.

ART. 5 - CORRISPONDENZA DELLE CONSEGNE

La qualità, la quantità e la corrispondenza dei veicoli e delle attrezzature consegnate devono corrispondere a quanto richiesto nella richiesta di fornitura e saranno accertate dalla S.A., a mezzo apposito collaudo, che può provvedervi anche in un momento successivo alla consegna.

I veicoli e le attrezzature difformi per qualità e caratteristiche ovvero eccedenti rispetto alle quantità ordinate, rilevate all'atto della consegna, possono essere rifiutate dall'Amministrazione, con obbligo del Fornitore di provvedere al loro contestuale ritiro, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione medesima.

Le difformità e/o eccedenze rilevate devono essere riparate dal Fornitore - salvo che l'Amministrazione non intenda trattenere la merce, eventualmente concordando una riduzione o un aumento di prezzo - a sue totali spese. In tal caso la S.A. attiva le pratiche di reso, chiedendo per iscritto il ritiro degli articoli eccedenti o la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 10

(dieci) giorni lavorativi dalla segnalazione.

La comunicazione scritta deve riportare: il codice, la denominazione, la quantità e l'indicazione degli eventuali difetti riscontrati per i prodotti non conformi; il codice, la denominazione e la quantità per i prodotti eccedenti.

La merce non ritirata nei termini di cui sopra può essere inviata dalla S.A. al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Consegne parziali, rispetto ai quantitativi ordinati con la Richiesta di fornitura, sono ammesse previo accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente.

Eventuali consegne parziali, non previamente concordate, devono essere completate entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla relativa segnalazione scritta.

ART. 6 - ASSISTENZA

Il Fornitore è tenuto a prestare un servizio di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e straordinaria, per un periodo di **tre mesi**, successivo alla consegne qualora richiesto.

Il servizio di manutenzione deve essere garantito entro due giorni dalla relativa richiesta, da eseguire anche a mezzo fax o e-mail.

Tale servizio è prestato senza alcun onere per l'Amministrazione Contraente.

ART. 7 - GARANZIA

Il Fornitore presta una garanzia di 1 (uno) anno per difetti di conformità, presenti al momento della consegna del bene, che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero denunciati dal committente nel termine di ventiquattro mesi dalla consegna.

Il Fornitore in tal caso si impegna ad effettuare a proprie spese tutti le opere necessarie di riparazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della lettera raccomandata con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare.

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte.

Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza del bene, il Fornitore deve provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data della lettera raccomandata con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione.

La garanzia non comprende i difetti causati da:

- normale usura nel tempo,
- uso improprio e manomissione,
- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per cui sono stati concepiti, interventi di terzi non autorizzati o non conformi alle istruzioni.
- causa di forza maggiore.

ART. 8 – PEZZI DI RICAMBIO

Per le parti soggette a consumo il Fornitore deve garantire la disponibilità di ricambi per tutto il corso della produzione e per i 2 anni successivi alla fine della produzione; oppure rendere disponibili pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali.

I pezzi di ricambio dovranno essere acquistabili secondo i prezzi di listino praticati dal Fornitore al momento della sostituzione.

ART. 9 - REFERENTI

Il Fornitore deve comunicare alla S.A. il nominativo di un Responsabile della fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della fornitura deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

La S.A. deve, a sua volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione della fornitura.

ART.10 - PENALITÀ E CAUSE DI RISOLUZIONE

Nel caso in cui l'Aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse inadempienze rispetto all'esecuzione della fornitura, procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Aggiudicatario a formulare le proprie contro deduzioni entro un termine perentorio.

Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penalità, la riduzione del 5% dell'importo economico dell'aggiudicazione, per ciascuna inadempienza contestata.

L'ammontare delle penalità, in caso la ditta aggiudicataria non provveda al dovuto versamento, è addebitato sulla cauzione definitiva. In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro il termine perentorio di cinque giorni, a partire dal primo giorno lavorativo seguente al ricevimento della formale richiesta da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Dopo tre inadempienze contestate e per le quali sono state applicate altrettante penali, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione dei servizi, secondo quanto dispone l'art. 1662 del c.c., accertato che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite rispetto a ciascuna delle norme generali e speciali del capitolato, l'Amministrazione aggiudicatrice può fissare un congruo termine entro il quale il Soggetto aggiudicatario si deve uniformare alle condizioni indicate, trascorso inutilmente il quale essa ha facoltà di risolvere "ipso facto e de iure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata pec con la quale dichiara di avvalersi della clausola di cui all'art. 1456 del c.c., incamerando tutta o parte della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni, che devono essere risarciti.

A titolo esemplificativo, è pronunciata la decadenza della gestione, previa diffida a provvedere, nei seguenti casi :

- a) reiterata violazione degli obblighi assunti con il contratto, risultante da contestazioni dell'Amministrazione appaltante;
- b) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- c) per gravi ed accertate contravvenzioni degli obblighi di cui al presente capitolato o al contratto.

Il Soggetto aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti, è soggetto a tutte le ulteriori conseguenze, sia penali sia civili, previste dalla normativa vigente.

In tutti i casi di decadenza dall'affidamento, essendo il presente affidamento caratterizzato dall'interesse pubblico concreto ed attuale prevalente, l'amministrazione potrà in essere quanto possibile per garantire la totale fornitura, dando priorità ad eventuale Soggetto idoneo che ha partecipato all'aggiudicazione del servizio previsto dal presente Capitolato, ovvero ricorrendo a procedura d'urgenza.

ART. 11 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA, OBBLIGHI E ONERI

L'Aggiudicatario si impegna all'osservanza della normativa, di carattere normale e/o eccezionale, vigente o emanata anche in corso di gestione del servizio da Autorità competenti e relativa ad ogni questione pertinente con il presente Capitolato. Nell'espletamento della fornitura contemplata nel presente capitolato, l'impresa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dalla stazione appaltante.

L'impresa riconosce per ogni effetto e conseguenza la piena efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede. Resta facoltà dell'impresa presentare, anche a mezzo pec, le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di ordini di servizio e direttive. L'aggiudicatario terrà sollevato il Comune di Villaricca da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e pretese da parte di terzi, in ordine a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'esecuzione della fornitura.

ART. 12 –LIQUIDAZIONE E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CALUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La fornitura è finanziata con fondi assegnati al Comune di Villaricca dalla Città metropolitana di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'appaltatore (e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi e dedicati, in via esclusiva alle commesse pubbliche.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, sono eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui sopra, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a **riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'AVCP ed il codice unico di progetto (CUP). Detti codici dovranno essere inseriti nello spazio riservato alla causale.**

L'appaltatore (e gli altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella filiera dell'appalto) si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in

operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'appaltatore all'atto di stipula del contratto dovrà dichiarare espressamente di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese di contratto, bolli, registro, accessorie e conseguenti sono per intero a carico del Soggetto aggiudicatario. La forma del contratto è quella pubblica amministrativa.

ART. 14 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio legale presso la propria sede, il Foro competente per eventuali controversie è quello di Napoli Nord.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO E TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti per la presente procedura d'appalto sono finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento della stessa, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. I Soggetti partecipanti alla procedura d'appalto, pertanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite. Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione all'appalto. Ogni documento relativo all'esecuzione del presente Capitolato è trattato nel rispetto del codice sulla privacy.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Palumbo